



# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

## PARTE SPECIALE

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

adottato dal Consiglio di Amministrazione del 31.07.2015

#### **DATI ANAGRAFICI**

Nome e Ragione Sociale: *Beta Professional Consulting S.r.l.*  
Capitale sociale: 12.000,00 €  
Sede Legale: Via Trieste snc – Complesso Green Residence – 87046 Montalto Uffugo (CS)  
Sede Operativa: Via Trieste snc – Complesso Green Residence – 87046 Montalto Uffugo (CS)  
Registro della società: REA n. CS-206349  
Autorizzazione Questura di Cosenza: CAT. 13.B/2014 13356  
C.F. - P. IVA: 03033940788  
Telefono: 0984/927098  
Fax: 0984/927376  
E-mail: [info@bpconsulting.it](mailto:info@bpconsulting.it)

Powered by



**INDICE**  
**PARTE SPECIALE**

**Funzione della Parte Speciale**

**A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

- 1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)
- 2 Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio
  - 2.1 Pubblica Amministrazione
  - 2.2 Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
- 3 Aree a rischio reato
- 4 Regole di comportamento
  - 4.1 Il sistema dei controlli
  - 4.2 I Principi di controlli adottati nelle AREE
- 5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

## **Funzione della Parte Speciale**

Scopo della presente Parte Speciale è fare in modo che tutti i destinatari del Modello (quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i liquidatori, i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, gli introducer, i partner della BETA PROFESSIONAL CONSULTING Srl ecc. e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello e, di seguito, i “Destinatari”) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

In particolare, la Parte Speciale ha la funzione di:

- a.** descrivere i principi procedurali – generali e specifici – che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b.** fornire all’OdV gli strumenti esecutivi per esercitare l’attività di controllo e verifica previste dal Modello.

## **A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Nell'esercizio dell'attività di impresa le società possono entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione.

Rientrano in questa categoria le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

Tra queste, dunque, risulta evidente l'appartenenza della Società BETA PROFESSIONAL CONSULTING Srl alla categoria.

### **1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)**

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel D.Lgs. 231/2001- artt. 24 e 25 - sono:

#### **ARTICOLO N.24**

##### **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### **ARTICOLO N.25**

##### **Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

#### **ARTICOLO N.9**

##### **Sanzioni amministrative**

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione di riferimento sono:

#### **ARTICOLO N.316 bis C.P.**

##### **Malversazione a danno dello Stato .**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

*competenza:* Trib. collegiale

*arresto:* facoltativo

*fermo:* non consentito

*custodia cautelare in carcere:* non consentita

*altre misure cautelari personali:* consentite

*procedibilità:* d'ufficio

*Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.*

*Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, e dunque in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nell'ipotesi della mancata utilizzazione della somma.*

*Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.*

### **ARTICOLO N.316 ter C.P.**

#### **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

*competenza:* Trib. collegiale

*arresto:* non consentito

*fermo:* non consentito

*custodia cautelare in carcere:* non consentita

*altre misure cautelari personali:* v. 289<sup>2</sup> c.p.p.

*procedibilità:* d'ufficio

*Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.*

*La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).*

*Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che:*

*“L’art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all’art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest’ultimo reato. Ne consegue che la condotta sanzionata dall’art. 316 ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.).*

#### **ARTICOLO N.317 C.P.**

##### **Concussione.**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.

*competenza: Trib. collegiale*

*arresto: facoltativo*

*fermo: consentito*

*custodia cautelare in carcere: consentita*

*altre misure cautelari personali: consentite*

*procedibilità: d'ufficio*

*Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.*

*Nel reato in esame si presume l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.*

#### **ARTICOLO N.318 C.P.**

##### **Corruzione per l'esercizio della funzione.**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

*competenza: Trib. collegiale*

*arresto: facoltativo*

*fermo: non consentito*

*custodia cautelare in carcere: consentita*

*altre misure cautelari personali: consentite*

*procedibilità: d'ufficio*

*Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della Pubblica Amministrazione, a fronte della dazione di una somma di denaro od altra utilità da parte del privato nei confronti del pubblico ufficiale. E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.*

*Il codice penale distingue la corruzione propria da quella impropria. Il criterio discretivo è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio concerne un atto contrario ai doveri d'ufficio; la corruzione è impropria se il mercimonio ha per oggetto un atto conforme ai doveri d'ufficio.*

*La corruzione, poi, si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se il compenso è pattuito anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si ha se il compenso concerne un atto già compiuto.*

*Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.*

*La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro o altra utilità o ne accetta la promessa.*

*Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio (quale definito dall'art. 358 c.p.), ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.*

*Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. (in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p.) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.*

### **ARTICOLO N.319 C.P.**

#### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.**

Il pubblico ufficiale [357], che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

*competenza: Trib. collegiale*

*arresto: facoltativo*

*fermo: consentito*

*custodia cautelare in carcere: consentita*



*altre misure cautelari personali: consentite*  
*procedibilità: d'ufficio*

#### **ARTICOLO N.319 bis C.P.**

##### **Circostanze aggravanti.**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

*competenza: Trib. collegiale*  
*arresto: facoltativo*  
*fermo: consentito*  
*custodia cautelare in carcere: consentita*  
*altre misure cautelari personali: consentite*  
*procedibilità: d'ufficio*

#### **ARTICOLO N.319 ter C.P.**

##### **Corruzione in atti giudiziari.**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

*competenza: Trib. collegiale*  
*arresto: facoltativo (primo comma e prima parte del secondo comma); obbligatorio (seconda parte del secondo comma)*  
*fermo: consentito*  
*custodia cautelare in carcere: consentita*  
*altre misure cautelari personali: consentite*  
*procedibilità: d'ufficio*

*Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.*

*In via esemplificativa, potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.*

#### **ARTICOLO N.319 quater C.P.**

##### **Induzione indebita a dare o promettere utilità.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

*competenza: Trib. collegiale*

*arresto: facoltativo (primo comma); non consentito (secondo comma)*

*fermo: consentito (primo comma); non consentito (secondo comma)*

*custodia cautelare in carcere: consentita (primo comma); non consentita (secondo comma)*

*altre misure cautelari personali: consentite (primo comma); v. 289, secondo comma, c.p.p. (secondo comma)*

*procedibilità: d'ufficio*

#### **ARTICOLO N.320 C.P.**

##### **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

#### **ARTICOLO N.322 C.P.**

##### **Istigazione alla corruzione.**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale [357] o un incaricato di un pubblico servizio [358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

*competenza: Trib. collegiale*

*arresto: non consentito (primo e terzo comma); facoltativo (secondo e quarto comma)*

*fermo: non consentito*

*custodia cautelare in carcere: non consentita*

*altre misure cautelari personali: consentite (secondo e quarto comma); primo e terzo comma: v. 289<sup>2</sup> c.p.p.*

*procedibilità: d'ufficio*

*La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.*

#### **ARTICOLO N.322 bis C.P.**

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
  - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale

internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

*Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma c.p. ai soggetti specificati nell'articolo 322-bis c.p. stesso.*

#### **ARTICOLO N.640, comma 2, n.1, C.P.**

##### **Truffa.**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

**La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:**

**1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;**

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

*competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. secondo comma)*

*arresto: facoltativo*

*fermo: non consentito*

*custodia cautelare in carcere: v. 3915 c.p.p. (primo comma); consentita (secondo comma, ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.)*

*altre misure cautelari personali: v. 3915 c.p.p. (primo comma); consentite (secondo comma)*

*procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (secondo comma o altre ipotesi aggravate)*

*Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.*

*In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.*

*Il raggiro, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.*

*La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2, n. 1, dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.*

#### **ARTICOLO N.640 bis C.P.**

##### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

*competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)*

*arresto: facoltativo*

*fermo: non consentito*

*custodia cautelare in carcere: consentita, ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.*

*altre misure cautelari personali: consentite*

*procedibilità: d'ufficio*

*La parte oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati. L'elemento specializzante, cioè l'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.*

## ARTICOLO N.640 ter C.P.

### **Frode informatica.**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

*competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. secondo e terzo comma)*

*arresto: non consentito (primo comma), facoltativo (secondo e terzo comma)*

*fermo: non consentito*

*custodia cautelare in carcere: consentita (secondo e terzo comma, ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.)*

*altre misure cautelari personali: consentite (secondo e terzo comma)*

*procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (secondo e terzo comma o altre ipotesi aggravate)*

*La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto in qualunque modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.*

*Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.*

## **2 Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio**

### **2.1 Pubblica Amministrazione**

Per Pubblica Amministrazione (di seguito “PA”) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell’interesse della collettività, e quindi nell’interesse pubblico.

A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d’Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP,);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAl, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL, ASP;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio la RAI);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA.

Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione (di seguito anche P.A.) contenuti negli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231 del 2001, ai fini di un corretto inquadramento delle fattispecie e delle condotte rilevanti è opportuno, preliminarmente, soffermarsi sui concetti giuridici di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio.

I rapporti con la P.A. sono, invero, caratterizzati da regole e garanzie particolarmente stringenti, la cui violazione potrà integrare la commissione di gravi reati lesivi del buon andamento della P.A. stessa e, conseguentemente, puniti con sanzioni severe tanto per le persone fisiche che per la società.

Gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della società BETA PROFESSIONAL CONSULTING Srl, nonché i consulenti e i partner coinvolti in attività sensibili, il cui comportamento deve sempre essere orientato al rispetto delle regole e dei valori condivisi nel Codice Etico allegato al presente Modello, dovranno pertanto usare la massima diligenza nell'adeguarsi alle peculiari regole del settore in parola.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

## **2.2 Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio**

Per come osservato al paragrafo precedente, si intuisce come il legislatore non offre una definizione ufficiale di pubblica Amministrazione.

L'unico atto normativo dal quale trarre un'indicazione sufficientemente precisa, sebbene riferita ad uno specifico ambito, è l'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

Esso afferma che "*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le Province, i comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale*".

Tale definizione, per quanto ampia, non esaurisce il novero di enti inquadrabili all'interno della Pubblica Amministrazione.

Ogni soggetto appartenente alla società BETA PROFESSIONAL CONSULTING Srl prima di intrattenere qualsivoglia rapporto con un altro ente dovrà, pertanto, prestare attenzione ad una serie di indici di riconoscimento elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, quali:

- a) l'eventuale esistenza di un sistema di controlli pubblici cui tale ente è assoggettato;
- b) la partecipazione dello Stato o di un altro ente pubblico alle spese di gestione;
- c) la sua costituzione su iniziativa pubblica;
- d) l'esistenza di un potere di direzione in capo ad un ente pubblico;
- e) l'ingerenza di un altro ente pubblico nella nomina degli organi di vertice.

Inoltre, le figure di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio hanno una duplice rilevanza nell'ambito della società BETA PROFESSIONAL CONSULTING Srl.



Da un lato, infatti, essi sono soggetti necessari per la commissione dei reati contemplati negli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001.

Dall'altro, dirigenti e amministratori della società potranno assumere, in determinate situazioni, tali qualifiche soggettive, essendo BETA PROFESSIONAL CONSULTING Srl erogatrice di diversi servizi (pubblici) in outsourcing per diverse P.A. (es. riscossione tributi).

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

La norma chiarisce solo la nozione di "pubblica funzione amministrativa" (poiché le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Diversamente, l'art. 358 c.p. definisce i "soggetti incaricati di un pubblico servizio" come quei soggetti "i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica autorità non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione d'opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

In conclusione, si tratta di un criterio funzionale-oggettivo.

Non deve aversi riguardo all'eventuale rapporto di dipendenza tra il singolo e la P.A., bensì alla concreta attività dallo stesso svolta ed ai poteri a questa connessi.

In particolare, per pubblica funzione legislativa si intende l'attività di partecipazione all'emanazione di una "legge", propria pertanto dei parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali.

La funzione giudiziaria, invece, comprende sia l'attività giurisdizionale in senso proprio (giudicante) che quella requirente, nonché le funzioni amministrative ad esse collegate.

Meno immediato è l'inquadramento della pubblica funzione amministrativa.

Il legislatore ha previsto due criteri identificativi: uno esterno ed uno interno.

Il primo distingue la pubblica funzione amministrativa dalle attività prive di rilevanza pubblicistica, stabilendo che essa deve essere regolata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi.

Il secondo, invece, distingue la pubblica funzione dal pubblico servizio (definito, come si dirà, dall'art. 358), affermando che solo la prima è caratterizzata dall'esercizio:

- a) di poteri deliberativi della P.A. (formazione e manifestazione della sua volontà); oppure,
- b) di poteri autoritativi, attraverso i quali la P.A. può realizzare i suoi fini mediante comandi a cui il privato deve sottostare; o, infine,
- c) di poteri certificativi (quali, ad esempio, il rilascio di atti aventi una particolare efficacia probatoria).

L'art. 358, come anticipato, delimita lo *status* di incaricato di pubblico servizio ai soggetti *"incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio"*, specificando che *"Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Si tratta di una definizione residuale rispetto a quella contenuta nell'articolo 357 c.p., delimitando esternamente il pubblico servizio attraverso la disciplina ad esso riservata, ovvero la stessa prevista per la pubblica funzione, ma da questa differenziandola poiché priva dei poteri tipici in precedenza analizzati.

Anche tale definizione va interpretata in chiave funzionale-oggettiva e, pertanto, il soggetto appartenente alla BETA PROFESSIONAL CONSULTING Srl non potrà limitarsi a verificare la sussistenza o meno di un rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., dovendo, invece, indagare sulla concreta attività svolta e sulla disciplina cui questa è sottoposta.

### **3 Aree a rischio reato**

Le potenziali AREE a rischio reato che la BETA PROFESSIONAL CONSULTING Srl ha individuato nei rapporti con la PA e nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono, in linea di massima, quelle relative alle attività di:

- a.** negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni/concessioni con la PA mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- b.** gestione dei rapporti con la PA – incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza che operino quali pubbliche autorità con riferimento a determinate aree di competenza;
- c.** gestione dei rapporti con la PA per l'ottenimento di permessi/licenze/autorizzazioni;
- d.** rapporti con autorità inquirenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di Finanza);
- e.** gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- f.** gestione dei software di Enti Pubblici o forniti da terzi per conto di Enti Pubblici e collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a Enti Pubblici;
- g.** rapporti con mandatari, agenti, introducer, intermediari (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e scioglimento del rapporto)
- h.** gestione di liberalità/omaggi/pubblicità.

Nello specifico, relativamente alle DIVISIONI:

- DIVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE: AREA FATTURAZIONE – AREA AMMINISTRATIVA;
- DIVISIONE ACQUISTI;
- DIVISIONE CUSTOMER CARE: AREA GIUDIZIALE – AREA STRAGIUDIZIALE – AREA GARE E SERVIZI;
- DIVISIONE CODICE DELLA STRADA: AREA TECNICA – AREA GARE E SERVIZI
- DIVISIONE IDRICO: AREA TECNICA;

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette AREE E DIVISIONI a rischio reato sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico, anche su proposta dell'OdV, il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato dal Modello.

## 4 Regole di comportamento

### 4.1 Il sistema dei controlli

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società BETA PROFESSIONAL CONSULTING Srl, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, comprensiva delle **Normative di riferimento ISO 9001:2008** adottate e del Codice Etico aziendale, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

Altresì, i contratti con i collaboratori esterni che hanno rapporti con le PA devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi degli obblighi prescritti nel Decreto, nonché dei principi comportamentali dettati dal Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame;
2. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della PA in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
3. effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
4. proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati;
5. effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari o riceverle al di fuori di quanto previsto dalle prassi generalmente accettate. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere la "brand image" della BETA PROFESSIONAL CONSULTING Srl. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo;
6. comunicare alla PA dati non rispondenti al vero, predisporre e fornire documenti falsi, omettere le informazioni dovute;
7. violare i sistemi informativi della PA al fine di ottenere o manipolare informazioni a vantaggio della Società;

- 8.** stipulare contratti in autonomia. Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la PA non può da solo e liberamente stipulare contratti che ha negoziato: la negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate con indicazione di vincoli e responsabilità;
- 9.** porre in essere artifici o raggiri tali da indurre la PA a valutare in modo errato le caratteristiche tecniche ed economiche dei prodotti o dei servizi offerti o forniti;
- 10.** distrarre, anche solo parzialmente, i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti pubblici dalle finalità per le quali sono stati ottenuti;
- 11.** effettuare pagamenti in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte della direzione amministrativa e contabile che potrà concederla solo nei casi in cui sia espressamente richiesto dalla normativa regolante l'attività dell'ente pubblico e comunque con regolare imputazione nelle prescritte voci di bilancio;
- 12.** riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti;
- 13.** presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;
- 14.** accedere a risorse finanziarie in autonomia:
- a.* l'effettuazione delle spese deve avvenire solo in base ad una delega o autorizzazione o procura formalizzate con limiti di valore, vincoli e responsabilità;
  - b.* le spese possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati;
- 15.** conferire contratti di consulenza, intermediazione o similari in autonomia. Nessuno può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale simile:
- a.* il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità
  - b.* l'incarico viene conferito sulla base di una lista di fornitori/consulenti/ professionisti, gestita dalla funzione competente. L'inserimento/ eliminazione dalla lista è basato su criteri oggettivi. L'individuazione all'interno della lista è motivata e documentata
  - c.* gli incarichi possono essere conferiti solo in base a documenti giustificativi con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- deve risultare una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, ovvero una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni e quindi tra chi predispone e chi sottoscrive la documentazione da presentare alla PA (ad esempio, nel caso di contratto stipulato, deve essere ben chiara, all'interno della BETA PROFESSIONAL CONSULTING Srl, la segregazione delle funzioni tra **(i)** chi propone la stipulazione del contratto **(ii)** chi effettua l'attività di risk assessment per valutare la possibilità di stipulare il contratto **(iii)** chi raccoglie e dispone la documentazione necessaria e **(iv)** chi approva e sottoscrive il contratto);
- gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati ed approvati da almeno due soggetti appartenenti alla BETA PROFESSIONAL CONSULTING Srl;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, al di sopra dei limiti stabiliti dalla Società, dalla normativa antiriciclaggio e più in generale dalle specifiche disposizioni di legge;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- qualunque criticità o conflitto d'interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere comunicato all'OdV con nota scritta;
- con riferimento alla gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria è necessario:
  - a.** protocollare le procedure che disciplinino la partecipazione alle ispezioni giudiziarie, tributarie, fiscali, amministrative e/o di Vigilanza e la gestione dei rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro;
  - b.** conservare traccia, attraverso la redazione di appositi verbali, di tutto il procedimento relativo all'ispezione. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse delle criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

#### **4.2 I Principi di controlli adottati nelle AREE.**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare, come sopra espresso, le regole disciplinate dallo Statuto della BETA PROFESSIONAL CONSULTING Srl, le procedure operative e

ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello previste per le AREE di riferimento.

Nello specifico, relativamente alle DIVISIONI:

- DIVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE: AREA FATTURAZIONE – AREA AMMINISTRATIVA;
- DIVISIONE ACQUISTI;
- DIVISIONE CUSTOMER CARE: AREA GIUDIZIALE – AREA STRAGIUDIZIALE – AREA GARE E SERVIZI;
- DIVISIONE CODICE DELLA STRADA: AREA TECNICA – AREA GARE E SERVIZI
- DIVISIONE IDRICO: AREA TECNICA;

Destinatari di tali regole di comportamento sono tutti i componenti degli Organi Sociali, L'Amministratore Unico e i dipendenti di BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL, nonché i collaboratori esterni e i consulenti che agiscono in Nome e per conto della stessa BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL.

Tali soggetti interessati, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile;
- b) il Codice Etico;
- c) il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

In particolare è fatto divieto, di:

1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
2. distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi interna (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le stesse regole risultano applicabili a omaggi e regalie ricevute da dipendenti di BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL. Pertanto, coloro i quali, per unilaterale iniziativa di terzi fornitori, ricevessero, in azienda o presso il proprio domicilio, omaggi non rientranti tra

quelli ricevibili sopra indicati, sono tenuti ad informare l'Azienda ed a restituire immediatamente al donante quanto ricevuto. Non è altresì ammesso che i dipendenti di qualsiasi livello/categoria partecipino a convegni e/o seminari organizzati da fornitori con spese a carico di questi ultimi. Eccezionalmente, deroghe possono essere valutate e concesse dal Responsabile della Direzione, purché la partecipazione risulti utile alla gestione di attività dell'azienda e si possa assolutamente escludere la finalizzazione dell'invito all'acquisizione di trattamenti di favore nella conduzione degli affari;

3. accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto (il presente riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e quelli successivi indicati nel testo valgono in relazione ai rapporti con gli enti pubblici e con i soggetti incaricati di pubblico servizio);

4. richiedere corrispettivi non giustificati da congrue prestazioni effettuate nell'assoluto rispetto delle condizioni contrattuali pattuite;

5. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;

6. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati;

7. effettuare prestazioni in favore di società terze, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi.

Relativamente alle attività di carattere rilevante, quali richieste di permessi e/o presentazione di qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi pratica concernente l'attività presso gli uffici pubblici, la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta o richiesta di finanziamenti pubblici ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati nei precedenti paragrafi e capitoli, i Destinatari del Modello dovranno attenersi alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle regole e principi generali contenuti nella Parte Generale (questo sia in Italia sia all'estero).

Sono stabilite le seguenti regole:

- ai Dipendenti e ai componenti degli Organi sociali diversi dall'Amministratore Unico, che intrattengono rapporti con la P.A. per conto delle società con il potere di impegnare le società stessa deve essere attribuito formale potere in tal senso mediante inserimento in procura; per gli altri soggetti aziendali deve essere prevista una specifica attribuzione nell'ambito della responsabilità organizzativa;



- sono vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo casi eccezionali esaurientemente documentati;
- le dichiarazioni rese ad enti pubblici italiani o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere informazioni assolutamente veritiere. La gestione dei fondi eventualmente ottenuti deve essere trasparente e prevedere la compilazione di un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione degli stessi;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- alle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. La documentazione delle ispezioni e i relativi verbali devono essere conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Copia del verbale finale dell'ispezione deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

## **5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a.** svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-25 del Decreto, attraverso controlli campione sulle citate aree a rischio reato;
  
- b.** verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
  
- c.** esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone l'attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
  
- d.** comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
  
- e.** curare l'aggiornamento del Modello, indicando all'Amministratore Unico le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.